



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Cod. fisc. 80008970925 P.I.01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979
<http://www.comune.guamaggiore.ca.it/>
Posta Elettronica Certificata protocollo.guamaggiore@servizipostacert.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 1870/2017

ORDINANZA N. 05 / 2017

Tutela e igiene dell'abitato

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di eliminare i fattori che determinano la diffusione di zecche, insetti e ratti nel centro abitato, atti a tutelare la salute umana e animale;

RITENUTO, altresì necessario, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire il sorgere ed il diffondersi degli incendi;

VISTO il programma di prevenzione, profilassi e di lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse, dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna del 13.04.1995;

VISTO l'art. 16 della L.R. 18 maggio 1994 sulle modalità di custodia degli animali;

VISTO il Decreto Lgs n. 267/2000 T.U. Enti Locali ed in particolare l'art. 50;

RITENUTO per le motivazione suddette, di dover provvedere in merito

ORDINA

- 1. é vietato il transito ed il pascolo del bestiame d'allevamento all'interno del perimetro urbano e comunque nelle aree immediatamente adiacenti l'abitato per un raggio di 300 m;*
- 2. i proprietari di cani devono provvedere al trattamento antiparassitario ed alla cura degli animali, impedendo nel modo più assoluto il loro vagabondaggio;*
- 3. tutti i proprietari e/o possessori di aree, terreni, giardini, chiusi o aperti al pubblico, siti all'interno del centro abitato e di terreni agricoli adiacenti all'abitato, per una fascia minima di metri 6, devono provvedere, entro il 31.05.2017, al taglio delle erbacce e delle*

sterpaglie da effettuare rigorosamente con mezzi meccanici, senza l'uso di qualsiasi tipo di diserbate o trattamento chimico;

- 4. gli stessi possessori delle suddette aree, dovranno effettuare la rimozione ed il trasporto in discariche autorizzate dei materiali o rifiuti ivi accumulati e abbandonati, provvedendo, inoltre, alle normali operazioni di pulizia;*
- 5. i terreni siti al di fuori del perimetro urbano, qualunque sia la destinazione, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione;*
- 6. in casi di presenze di zecche dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico comunale o all'Ufficio di Polizia Locale.*

**I trasgressori incorreranno nella SANZIONE AMMINISTRATIVA da
€ 25,00 a € 250,00, fatta salva l'azione penale.**

E' CONSENTITO

il transito di bestiame d'allevamento, **in occasione del trasferimento da una località di pascolo all'altra**, nel Viale Aldo Moro e Via De Nicola, sempre che ricorra il caso di comprovata assoluta necessità, quali la mancanza di collegamenti alternativi;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

per competenza e conoscenza :

- alla Prefettura di Cagliari;
- alla Stazione Carabinieri di Guasila;
- alla Asl 8 Cagliari Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica

che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio comunale

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., si specifica che può essere presentato ricorso al TAR Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Guamaggiore 17/05/2017



IL SINDACO
f.to Antonio CAPPALÀ